
CIRCOLARE INFORMATIVA

Mese di Novembre 2024

MAXIDEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO PER LAVORATORI ASSUNTI ANNO 2024

Art.4 del D.lgs. n.216 del 30 dicembre 2023

Decreto Ministeriale del 25 giugno 2024

La disposizione in oggetto prevede la possibilità/il beneficio di applicare in presenza di nuove assunzioni nel periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2023, ossia per l'anno 2024 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno civile), una maggiorazione del 20% del costo del lavoro ammesso in deduzione, nonché una maggiorazione del 30% qualora l'assunzione sia fatta nei confronti di una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela quali indicati nell'Allegato 1.

I soggetti che possono beneficiare dell'agevolazione (ai sensi dell'art.3 comma 1 del Decreto Ministeriale 24 giugno 2024) sono:

1) I titolari di reddito d'impresa ai sensi dell'art.5 del TUIR quali:

- le società di capitali ed enti (art.73, comma 1, lettere a e b del TUIR- vedi nota n.1);
- gli enti non commerciali (art.73, comma 1, lettera c del TUIR- vedi nota n.2), limitatamente ai nuovi assunti utilizzati nell'esercizio dell'attività commerciale;
- le società ed enti non residenti (art.73, comma 1, lettera d del TUIR-vedi nota n.3), in relazione all'attività commerciale esercitata nel territorio dello Stato;
- le società di persone ed equiparate (art.5 del TUIR-vedi nota n.4) e le imprese individuali;

2) gli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell'art.54 del TUIR.

L'applicazione dell'agevolazione (di cui art.3 comma 2 del Decreto Ministeriale 24 giugno 2024) spetta a condizione che i soggetti indicati siano in attività da almeno 365 giorni, antecedenti alla data del 31 dicembre 2023, considerando la data d'inizio attività indicata nel modello AA9/12 di dichiarazione inizio attività.

Sono escluse dall'agevolazione:

- le imprese in liquidazione ordinaria, in stato di liquidazione giudiziale (fallimento) o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019, (art.3 comma 3 del Decreto Min. 24 giugno 2024);
- le attività d'impresa, di arti o professioni per i quali si applica il regime di cui all'art.1, commi 54 e ss. della legge n.190 del 2014 (vedi nota n.6), per le quali il reddito da esse detraibili non è determinato in modo analitico ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e dell'imposta su redditi delle società (art.3 comma 5 del Decreto M. 24 giugno 2024);
- per gli enti non commerciali di cui all'art.73, comma 1, lettera c) del TUIR (vedi nota n.2) la maggiorazione spetta solo per le assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell'esercizio dell'attività

LO STUDIO

Gabrielli Magi Di Domenico Cipolloni S.r.l. **S.T.P**
Dottori Commercialisti Revisori Contabili
Cod. Fisc. - P. IVA: 01179640428
Via Pio la Torre, 33 – Castelfidardo (AN)
Via San Remo, 4B – Sirolo (AN)
P.IVA: 01179640428

CONTATTI

Tel: 071.780481 - 071.7822523
amministrazione@studiogmdc.com
www.studiogmdc.com
Dott. Luca Gabrielli – Dott. Francesco Di Domenico
Dott.ssa Barbara Magi – Dott. Roberto Cipolloni

commerciale risultante da separata evidenza contabile. Nel caso di personale utilizzato promiscuamente per le attività istituzionali è necessario parametrare le ore destinate all'attività commerciale, al fine di garantire che il beneficio spetti solo nella misura inerente alle attività commerciali svolte (art.3 comma 4 del Decreto M. 24 giugno 2024).

Il beneficio spetta al verificarsi di due requisiti relativi ad un incremento occupazionale:

1- incremento occupazionale nel 2024 riferito ai contratti a tempo indeterminato: il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, alla fine del periodo d'imposta 2024, dovrà essere superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023 (art.4 comma 1 D.lgs 216/2023).

Nel computo dei dipendenti assunti a tempo indeterminato rientrano i nuovi lavoratori assunti a tempo indeterminato, i lavoratori trasformati a tempo indeterminato da un precedente contratto a termine, gli assunti con rapporto di apprendistato, i lavoratori part-time conteggiati in proporzione all'orario svolto, i lavoratori con contratto di somministrazione purchè assunti a tempo indeterminato dal somministratore, i soci lavoratori di società cooperative laddove la società cooperativa abbia stipulato con il socio lavoratore un contratto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato. Tutti i lavoratori indicati saranno considerati in misura proporzionale alla durata del rapporto di lavoro.

2- incremento occupazionale complessivo nel 2024: il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, dovrà essere superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente (art.4 comma 2 D.lgs 216/2023).

Il beneficio spetta solo se al termine del periodo d'imposta agevolato, l'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è accompagnato dall'incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti.

Si fa presente che la verifica dell'incremento occupazionale dovrà essere effettuata coinvolgendo anche le società controllate e collegate (art. 2359 c.c.) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto (concetto di impresa unica, Regolamento UE n. 2023/2831).

Da tenere presente che non vengono rilevati per il calcolo dell'incremento occupazionale:

i lavoratori dipendenti i cui contratti sono ceduti a seguito di trasferimenti di aziende o rami d'azienda ovvero ai sensi dell'art.1406 del Codice civile, il personale a tempo indeterminato in distacco per l'impresa distaccataria, i lavoratori assunti a tempo indeterminato nel periodo d'imposta agevolato e in seguito distaccati all'estero per l'impresa distaccante, lavoratori a tempo indeterminato che interrompono il rapporto per pensionamento.

LO STUDIO

Gabrielli Magi Di Domenico Cipolloni S.r.l. **S.T.P**
Dottori Commercialisti Revisori Contabili
Cod. Fisc. - P. IVA: 01179640428
Via Pio la Torre, 33 – Castelfidardo (AN)
Via San Remo, 4B – Sirolo (AN)
P.IVA: 01179640428

CONTATTI

Tel: 071.780481 - 071.7822523
amministrazione@studiogmdc.com
www.studiogmdc.com
Dott. Luca Gabrielli – Dott. Francesco Di Domenico
Dott.ssa Barbara Magi – Dott. Roberto Cipolloni

Legenda note :

1 - art.73 comma 1, lettera a) e b) TUIR : a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

2 - art.73 comma 1, lettera c) TUIR: gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.

3 - art.73, comma 1, lettera d) TUIR: d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

4 - art.5 del TUIR: 1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. 2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. 3. Ai fini delle imposte sui redditi: a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza; b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali; c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al secondo comma può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione; d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'associazione nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'associazione nel suo complesso. 4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione: a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo

LO STUDIO

Gabrielli Magi Di Domenico Cipolloni S.r.l. **S.T.P**
Dottori Commercialisti Revisori Contabili
Cod. Fisc. - P. IVA: 01179640428
Via Pio la Torre, 33 – Castelfidardo (AN)
Via San Remo, 4B – Sirolo (AN)
P.IVA: 01179640428

CONTATTI

Tel: 071.780481 - 071.7822523
amministrazione@studiogmdc.com
www.studiogmdc.com
Dott. Luca Gabrielli – Dott. Francesco Di Domenico
Dott.ssa Barbara Magi – Dott. Roberto Cipolloni

d'imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;

5- art.54 del TUIR: Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. 1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, se: a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione e ss.

6 - art.1, commi 54 e ss. della legge n.190/2014: I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente: a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000; b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Castelfidardo li 25/11/2024

Il Presidente del C.d.A.
Dott. Luca Dr. Gabrielli

LO STUDIO

Gabrielli Magi Di Domenico Cipolloni S.r.l. **S.T.P**
Dottori Commercialisti Revisori Contabili
Cod. Fisc. - P. IVA: 01179640428
Via Pio la Torre, 33 – Castelfidardo (AN)
Via San Remo, 4B – Sirolo (AN)
P.IVA: 01179640428

CONTATTI

Tel: 071.780481 - 071.7822523
amministrazione@studiogmdc.com
www.studiogmdc.com
Dott. Luca Gabrielli – Dott. Francesco Di Domenico
Dott.ssa Barbara Magi – Dott. Roberto Cipolloni

Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 216

Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30/12/2023

Allegato 1

ALLEGATO 1

Allegato 1 - ALLEGATO 1

In vigore dal 31/12/2023

Categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela

lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'[articolo 2, numero 99\), del regolamento \(UE\) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014](#), e successive modificazioni;

persone con disabilità ai sensi dell'[articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), le persone svantaggiate ai sensi dell'[articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381](#), gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'[articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354](#) e successive modificazioni;

donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'[articolo 2, numero 4\), lettera f\), del regolamento \(UE\) n. 651/2014 della Commissione](#), annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza di cui all'[articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 ottobre 2013, n. 119](#), da cui sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;

giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile di cui all'[articolo 27, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 luglio 2023, n. 85](#);

lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;

già beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli [articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 marzo 2019, n. 26](#), che siano decaduti dal beneficio per effetto dell'[articolo 1, commi 313 e 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197](#) e che non integrino i requisiti per l'accesso all'Assegno di inclusione di cui all'[articolo 1 e seguenti del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 luglio 2023, n. 85](#).

[Torna al sommario](#)